

# Modifiche alla disciplina regionale in materia di efficienza energetica degli edifici

---

26 Gennaio 2016

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 3, Serie Ordinaria, del 22 gennaio 2016, il Dduo n. 224 del 18 gennaio 2016, recante *“Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015”*.

Il provvedimento **corregge alcuni refusi** del precedente decreto regionale n. 6480 del 30 luglio 2015 - di cui alla *news* di ANCE Lombardia n. prot. 941/PB/AP del 2 settembre 2015 - **integra** il provvedimento con quanto espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato e lo aggiorna con le novità approvate lo scorso novembre, relativamente ai **requisiti prestazionali dei serramenti** (di cui alla *news* di ANCE Lombardia n. prot. 1267 del 22 dicembre 2015).

Il documento allegato al decreto, recante: *“Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30.7.2015”* riporta in maniera puntuale le novità introdotte. In particolare si segnalano i chiarimenti relativi a:

- *Obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica*: vengono infatti evidenziate ai punti da 1 a 5, **ulteriori fattispecie di esclusione dall’obbligo** di APE per:

provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali (escluse le eccezioni di cui al punto 1.2);

**edifici industriali e artigianali** il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;

installazione di **dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione** del calore (non comporta la decadenza dell’idoneità dell’APE esistente);

- *Obbligo di allegazione all’APE del libretto di impianto*: il libretto d’impianto deve

essere consegnato all'acquirente o al locatario, assieme all'APE, ma non deve essere unito all'APE come allegato al contratto di compravendita o locazione.

- *Ampliamento volumetrico, recupero di sottotetti e nuovi volumi edilizi*: il provvedimento chiarisce **le verifiche da effettuare** in caso di interventi di ampliamento, recupero di sottotetti esistenti e nuovi volumi edilizi (sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m<sup>3</sup>), qualora la nuova porzione sia **climatizzata mediante l'estensione dell'impianto pre-esistente**. Se tale climatizzazione avviene mediante l'installazione anche di un solo sistema tecnico dedicato a un servizio energetico, le verifiche da effettuare sono quelle previste per gli edifici di nuova costruzione.

Relativamente alla parte della norma dedicata agli **impianti**, il provvedimento introduce indicazioni circa i requisiti degli **impianti di illuminazione** (punto 9), circa la **sostituzione del generatore di calore** (punto 10), circa i requisiti per l'installazione di un **impianto termico alimentato da biomassa** (punto 11), e circa l'installazione di una pompa di calore con potenza ridotta (punto 12) e di pompe di calore reversibili tipo *split* (punto 15).

Al punto 17, il provvedimento specifica che nell'ambito di un intervento di nuova costruzione, soggetto ai requisiti degli "**edifici a energia quasi zero**", allacciata a una rete di **teleriscaldamento**, il fabbisogno di dotazione di fonti rinnovabili (così come disposto dal D.Lgs. 28/2011) è assolto con riferimento alla copertura dei fabbisogni di climatizzazione invernale, estiva e di acqua calda sanitaria, ma **non per la produzione di energia elettrica**.

Gli interventi di **demolizione e ricostruzione** anche in manutenzione straordinaria e di **ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro** di un edificio esistente, avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello (punto 63, allegato A, Dduo 6480/2015 - "*intervento che interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comporta anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio*"), devono **soddisfare gli obblighi** di integrazione di fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. 28/2011.

23453-80\_ALL\_MODIFICHE NORMATIVA EFFICIENZA ENERGETICA.pdf [Apri](#)